



**COMUNE DI RUBIERA**  
**(Provincia di Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE PUBBLICHE  
PER BIGLIARDI O PER ALTRI GIOCHI LECITI**

Approvato con deliberazione consiliare n° 77 del 13/10/1997

**Regolamento per l'esercizio di sale pubbliche per biliardi e/o per altri giochi leciti  
(art. 86 del T.U.L.P.S. 773/31)**

**art. 1**

**Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento ha la finalità di individuare i criteri per il rilascio di licenze per le sale gioco e per contenere la proliferazione delle stesse, per limitare la diffusione di apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, avendo come obiettivo la tutela di interessi pubblici generali.

**Art.2**

**Licenza d'esercizio**

L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, definite convenzionalmente "SALE GIOCHI", è soggetto alla speciale licenza prescritta dall'art.86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.

La licenza è rilasciata dal Responsabile del Settore sulla base del presente regolamento, ai sensi dell'art. 19, 1° comma, n. 8) del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e del Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di cui al precitato art. 19.

All'interno delle sale giochi potranno essere installati biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

**Art. 3**

**Divieto di rilasciare la licenza**

La licenza per l'apertura di una sala giochi deve essere negato nei casi indicati dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 773/31 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 4**

**Criteri e condizioni per il rilascio delle licenze all'apertura di sale giochi**

Le licenze all'apertura di sale giochi sono rilasciate in ragione di UNA OGNI DIECIMILA ABITANTI, con l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Igiene, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e della zonizzazione del territorio comunale di cui alla delibera di C.C. n. 48 del 21/05/1996.

**Art. 5**

**Superficie utile**

Le sale gioco, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile non inferiore a mq. 250 (duecentocinquanta).

Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico.

La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile.

**Art. 6**

**Distanze di rispetto**

Al fine di tutelare l'interesse generale alla quiete pubblica e per meglio tutelare le fasce di età giovanile si stabilisce che le distanze minime tra le sale da giochi e le scuole, case protette, chiese, alberghi, zone sportive, sede della C.R.I. o di altri luoghi assimilabili sono fissate in ml. 500. Le distanze sono misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi principali.

#### **Art. 7**

##### **Altri interessi pubblici da valutare**

Prima di rilasciare la licenza, il responsabile di settore, anche tramite apposita indagine da parte degli Agenti di Polizia Municipale, dovrà valutare attentamente l'impatto ambientale dell'apertura dell'attività in particolare per quanto attiene la viabilità, i parcheggi e la compatibilità ambientale più generale.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di presentazione delle domande**

La domanda, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi è indirizzata al Sindaco e deve contenere:

- Le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, sesso, nazionalità), ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- Codice fiscale e/o partita IVA;
- Tipo di attività che si intende svolgere;
- Ubicazione ed insegna dell'esercizio;
- Composizione della sala (numero dei locali o se si tratta di un solo locale);
- Indicazione della superficie utile;
- Tipo e numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco (consentiti) da installare nella sala;
- Dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 al D. Lgs 490/94 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati.
  - a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
  - b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
  - c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);
  - d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
- Firma del richiedente o del legale rappresentante in caso di società.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascuna apparecchio o congegno da gioco;
- Relazione tecnico-descrittiva della sala giochi redatta da un geometra abilitato.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente è accertato d'ufficio.

## **Art. 9**

### **Istruttoria della domanda**

L'ufficio comunale incaricato dell'istruttoria accerta che la domanda e la documentazione allegata siano conformi alla normativa vigente in materia; inoltre dispone, se del caso, gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati nella domanda con la situazione di fatto e di diritto esistente.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, provvede a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

La domanda si intende accolta qualora il responsabile di Settore non decida su di essa entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso che la domanda non sia regolare o completa, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.

## **Art. 10**

### **Documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività**

Il richiedente, la cui domanda di licenza è stata accolta, deve presentare, prima di iniziare l'attività e comunque non oltre i sei mesi dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda stessa, la seguente documentazione:

- Dichiarazione di inizio attività della S.I.A.E. competente per territorio;
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali (contratto d'affitto, comodato, dichiarazione di proprietà ecc.);
- Pianta planimetrica dei locali in scala 1:100, in bollo, redatta da un tecnico abilitato e con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei vani utilizzati con le relative superfici nonché le quote di superficie da occupare con gli apparecchi da gioco (che non deve essere superiore alla percentuale di cui all'art. 5- 3° comma del presente Regolamento);
- Certificato di prevenzione incendi (nel caso in cui il locale sia soggetto)
- Certificato di agibilità dei locali relativa all'idoneità degli stessi prevista dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 e successive modificazioni;
- Marche da bollo da apporre sulla licenza e tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31;

In caso di non rispetto dei termini di cui sopra la domanda si intende decaduta.

## **Art. 11**

### **Domande concorrenti**

In caso di domande concorrenti le nuove licenze sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione ed accessibilità. A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **Art. 12**

### **Trasferimento della sala giochi**

Il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a specifica licenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 4,5 e 6 del presente Regolamento la licenza al trasferimento è sempre concessa.

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza al trasferimento di una sala giochi deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 8 ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- Licenza in atto;
- Documento comprovante la disponibilità dei locali;
- Certificato di prevenzione incendi (nel caso in cui il locale sia soggetto);
- Dichiarazione del richiedente dalla quale si evinca che il tipo ed il numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco da installare nei locali di nuova acquisizione rimarranno invariati rispetto a quelli collocati nei locali originari;
- Marca da bollo da apporre sulla licenza.

La domanda si intende accolta qualora il Responsabile non decida su essa entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso che la domanda non sia regolare o completa, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.

Prima dell'inizio dell'attività la nuova sala giochi dovrà inoltre munirsi del certificato di agibilità relativa all'idoneità dei locali prevista dal T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

### **Art. 13**

#### **Subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà di una sala giochi, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della licenza a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività di sala giochi.

Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la licenza al Responsabile del Settore competente.

La domanda tendente ad ottenere il subingresso nell'esercizio di una sala giochi deve essere presentata secondo le modalità previste dal precedente art. 8 e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. licenza in atto;
2. atto di trasferimento dell'esercizio, in bollo, debitamente registrato in originale o copia autenticata dal Notaio (cessione, affittanza, donazione, comodato, ecc)
3. dichiarazione del subentrante dalla quale risulti che i locali non hanno subito modifiche e che il tipo ed il numero degli apparecchi da gioco sono rimasti invariati rispetto alla precedente gestione;
4. dichiarazione del cedente che rinuncia alla licenza a favore del subentrante;
5. marca da bollo da apporre sulla licenza.

### **Art. 14**

#### **Validità della licenza**

La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre di ogni anno di rilascio ed è automaticamente rinnovata, di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi, con il semplice adempimento da parte del titolare, nei termini prescritti, della dichiarazione di

prosecuzione dell'attività per l'anno successivo a quello di scadenza, o da altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti alla data del rinnovo.

### **Art. 15** **Revoca o sospensione della licenza**

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. , la licenza può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso di abuso da parte della persona autorizzata.

La licenza può essere inoltre revocata o sospesa:

- per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 16** **Tabella dei giochi d'azzardo e proibiti**

Il titolare della licenza ha l'obbligo di tenere esposta all'interno della sala giochi, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., debitamente vidimata dall'autorità competente, e tenere a disposizione dei giocatori il regolamento di ciascun gioco e la relativa tariffa.

Nella predetta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto di scommesse.

### **Art. 17** **Divieto al gioco di minori**

Il gioco è vietato ai minori di anni 16.

### **Art. 18** **Divieto di installazione degli apparecchi da gioco all'esterno della sala giochi**

E' vietata l'installazione dei biliardi e degli altri apparecchi da gioco e divertimento all'esterno della sala giochi, sia su aree private che su spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 19** **Orario giornaliero**

Il Sindaco nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 3 – art. 36, della legge 8.6.90, n. 142, determina gli orari di apertura e di chiusura delle sale gioco.

Le sale gioco munite di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso di ogni settimana, ai sensi dell'art. 1 della legge 1.6.71, n. 425.

### **Art. 20** **Uso di apparecchi da gioco nei pubblici esercizi**

Nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, previa espressa autorizzazione è consentito l'uso di biliardi o di altri apparecchi da gioco leciti o da divertimento nella seguente misura e a condizione che occupino una superficie non superiore al 10% della superficie complessiva di somministrazione:

- superficie fino a mq. 50 n. 2 apparecchi
- superficie fino a mq. 100 n. 3 apparecchi
- superficie fino a mq. 200 n. 4 apparecchi
- superficie superiore a mq. 200 n. 6 apparecchi

Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi, juke –boxes e le postazioni informatiche sono equiparati ai giochi.

Dai limiti di cui sopra sono esclusi i biliardi ed i calciobalilla.

### **Art. 21 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire similoni, ai sensi dell'art. 17-bis del T.U.L.P.S., come inserito dall'art. 3, 1° comma, del D.Lgs. 13.7.94, n. 480.

In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, il Sindaco con ordinanza – ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

### **Art. 22 Norma di salvaguardia**

Dal momento dell'adozione e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento è sospesa la concessione di licenze per l'apertura di sale gioco o l'installazione di apparecchi da gioco.

### **Art. 23 Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto che lo approva.